

DONAZIONI DI TITOLI DI STATO: TASSAZIONE ED EROSIONE DELLE FRANCHIGIE

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri imputabili, è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte ed escluse quelle remuneratorie e di modico valore e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa.

L'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione è attualmente disciplinata dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito T.U.S.), dopo la sua reistituzione ad opera dell'art. 2, commi 47-53 del d.l. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui sopra avevano ripristinato l'imposta dopo un periodo di non vigenza della stessa, conseguente alla sua soppressione ad opera dell'art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001.

Scopo dell'indagine è quello di stabilire la incidenza, ai fini della erosione delle franchigie previste a favore di determinate categorie di soggetti, eredi e legatari o donatari, delle donazioni fatte in vita dal de-cuius agli eredi e legatari ovvero dal donante agli stessi donatari, sia di quelle fatte nel periodo di non vigenza dell'imposta, sia, per quanto qui specificamente interessa, di quelle aventi ad oggetto

titoli del debito pubblico effettuate anteriormente al 20 giugno 1996, data di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 59, co. 1, lett. b) del T.U.S dall'art. 10, d.l. n. 323/1996, conv. in l. n.425/1996, in virtù della quale, secondo l'AE le donazioni di titoli del debito pubblico, prima soggette a imposta fissa, sarebbero state attratte a imposizione con applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

Pare opportuno, prima di tutto, fare un breve cenno alle aliquote della imposizione attuale e alla entità delle franchigie, tenuto presente che l'art. 7 del T.U.S. , intitolato "Determinazione dell'imposta", a seguito delle abrogazioni operate dal d.l. n.

262/2006, conv. in l. n. 286/2006, non contiene più le aliquote dell'imposta, essendo state queste ripristinate dall'art. 2 di decreto e legge sopra citati, secondo la tabella di cui infra, in base alla seguente **evoluzione normativa**.

Il D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'imposta sulle successioni e donazioni entra in vigore il 1° gennaio 1991.

L' art. 69, legge 21 novembre 2000, n. 342 apporta modificazioni al D.lgs. n. 346/1990, tra cui quelle relative alle aliquote applicabili ai trasferimenti per successioni e donazioni, imposizione in vigore fino al 24 ottobre 2001, giorno precedente la data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni.

I commi 3 e 4 del medesimo art. 69 della predetta legge n. 342/2000 estendono ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e alla costituzione e al trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, le agevolazioni "prima casa", mediante applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, in presenza dei requisiti di cui alla Nota II-bis), art. 1, Tariffa Parte Prima, T.U.R.

L'imposta sulle successioni e donazioni, come sopra detto, viene soppressa dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 13, con effetto dal 25 ottobre 2001.

Il secondo comma del citato art. 13 stabilisce che per i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di 350 milioni di lire. In tale ipotesi si applicano, sulla parte del valore della quota superiore all'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ferma restando la soppressione di cui alla citata legge n. 383/2001, con l'art. 6 introduce un nuovo meccanismo di tassazione mediante attrazione di successioni e donazioni nell'ambito di operatività dell'imposta di registro, con aliquote differenziate in ordine alle tipologie di beni trasferiti e alle relazioni di parentela/affinità/estraneità tra disponenti e beneficiari, e contestuale innalzamento dell'imposta ipotecaria dal due al tre per cento. L'art. 6 citato rimane in vigore dal 3 ottobre 2006 al 28 novembre 2006.

La legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicata nella G.U. n.277 del 28 novembre 2006 - Suppl. Ordinario n. 223, in vigore dal 29 novembre 2006, sopprime l'art. 6 del d.l. e istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Le nuove disposizioni si applicano, relativamente alle successioni, con effetto retroattivo dal 3 ottobre 2006 e, per quanto riguarda donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e vincoli di destinazione, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 29 21

novembre 2006. Pertanto, mentre viene a cadere con efficacia retroattiva il meccanismo di tassazione delle successioni di cui alla originaria versione del dl 262, vengono fatti salvi gli effetti delle donazioni stipulate nel periodo dal 3 ottobre al 28 novembre 2006, secondo le modalità impositive e le aliquote vigenti in quel periodo.

La nuova imposta prevede:

A) CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA: **4%**

[Per valore complessivo netto per ciascun beneficiario inferiore o pari a Euro 1.000.000,00: **ESENTE**]*

B) FRATELLI E SORELLE: **6%**

[Per valore complessivo netto per ciascun beneficiario inferiore o pari a Euro 100.000,00: **ESENTE**]*

C) ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA
COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO: **6%**

[Nessuna franchigia]*

D) ALTRI SOGGETTI : **8%**

[Nessuna franchigia]*

* Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Pertanto, in presenza di erede o legatario titolari di franchigia l'imposta di successione, secondo le aliquote sopra citate, si applica sul valore che eccede la franchigia stessa.

Ai fini dell'applicazione della franchigia sul valore dei beni devoluti all'erede o al legatario, secondo l'AE (*cfr. Circolare 22 gennaio 2008, n. 3*) si deve tener conto del valore delle donazioni fatte in vita dal de-cuius a favore dello stesso erede o legatario. Originariamente il cd "coacervo", *disciplinato dall' art. 8, n. 4 del T.U.S., in base al quale, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell' art. 7, il valore globale netto dell'asse ereditario doveva essere maggiorato di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all' art. 26 T.U. Registro*, trovava il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 7 e 8 del T.U.S., quale meccanismo antielusivo di un sistema impositivo caratterizzato dalla progressività delle aliquote. Successivamente, a seguito della modifica apportata all'art. 7 del T.U.S. dalla legge n. 342/2000, col passaggio a un sistema di tassazione proporzionale la combinazione di detto articolo con il comma 4 del successivo art. 8 si rivelava idoneo a mantenere in vita, quale "derivato" del coacervo, il meccanismo di erosione della franchigia. 22

Da ultimo con l' abrogazione dei commi da 1 a 2-quater dell' art. 7 del T.U.S. disposta dalla legge n. 286/2006 si potrebbe ritenere non applicabile alle nuove successioni nemmeno il principio di erosione della franchigia.

Di contrario avviso l' AE, secondo cui, come detto, il citato art. 8 del T.U.S. va riferito non più alla determinazione delle aliquote, bensì all'applicazione delle franchigie.

A tal fine, sempre secondo l' AE, rilevano tutte le donazioni fatte dal de-cuius, ivi comprese quelle poste in essere nel periodo in cui l' imposta sulle successioni non era in vigore, cioè dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006.

Contrario avviso ha manifestato di recente la Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in relazione a una donazione fatta da genitore a figlio nel 2008, rispetto alla quale l'Ufficio aveva ritenuto parzialmente erosa la franchigia di Euro 1.000.000,00 per effetto di due donazioni anteriori di maggio e di luglio 2006, con la sentenza n. 2215/36/2016, depositata il 14 aprile 2016, respinge l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa AE in base alla Circolare n. 3/E/2008, le donazioni effettuate nel periodo di non vigenza dell'imposta non concorrono alla maggiorazione del valore dei beni oggetto di donazione e conseguentemente non determinano erosione delle franchigie.

Con la citata Circolare n. 3/E/2008, l' AE aveva precisato inoltre:

- che nel computo non vanno ricomprese, per espressa esclusione contenuta nel comma 4 dell'art. 8 citato, le donazioni anteriori di cui agli articoli 1, co. 4, 55 e 59 del T.U.S., vale a dire le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783 cod.civ. (donazioni remuneratorie e di modico valore), le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'art. 55 [ivi comprese, per effetto del co. 4-ter come aggiunto all' art. 3 del T.U.S. dall'art. 1, co. 78, lett. a) della l. n. 296/2006 (finanziaria 2007), i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti cod.civ.] e le donazioni registrate con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 59;
- che a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il citato art. 8, co. 4 deve intendersi riferito oltre che alle donazioni anche agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006;
- che le franchigie non rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. 23

Gli stessi principi di erosione delle franchigie valgono anche per le donazioni in base all'art. 57 del T.U.S. che, ai fini della determinazione della base imponibile delle donazioni stesse, riproduce più o meno letteralmente le disposizioni contenute nell'art. 8 co. 4, relativo alle successioni, disponendo appunto che il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo, da intendersi, per tale, il valore attuale dei beni e dei diritti donati, di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte ed escluse quelle remuneratorie e di modico valore e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa.

Per quanto attiene alle donazioni va qui ricordato che, con la istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ad opera del citato d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286/2006, l'AE, richiamandosi a sua precedente prassi (*cfr. Risoluzione 23 aprile 1997, n. 82/E*) ritiene che, in forza dell'art. 59, co. 1, lett. b) del T.U.S., così come modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n.425 , alle donazioni di titoli del debito pubblico o di altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, si applichi l'imposta di donazione nella misura normale.

La dottrina notarile (*cfr. Studio Cnn 21 giugno 1996, n. 481 bis*) aveva sostenuto, anche se in via dubitativa, la tesi della esenzione da imposta di tali donazioni anche sulla base della attualità della previsione esentativa contenuta nell'art. 85 del T.U. delle leggi in materia di debito pubblico, di cui al d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343. Fatto sta che la prassi dell'AE di ritenere le donazioni di titoli di Stato soggette a normale imposizione, sembrava consolidarsi, sia a seguito della abrogazione del d.P.R. n.1343/1963 ad opera dell' art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 13, art. 1, co. 1 (cd provvedimento "taglia-leggi), sia sulla base di una decisione della Cassazione che aveva ritenuto che in tema di imposta sulle donazioni, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, co. 10, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425) - che ha modificato l'art. 59, co. 1, lett. b), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, limitando l'applicabilità dell'imposta nella misura fissa prevista per l'imposta di registro alle sole donazioni di beni o diritti dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge -, le donazioni di titoli del debito pubblico o di altri titoli dello Stato, garantiti dallo Stato o equiparati sarebbero divenute assoggettabili ad imposta in misura proporzionale, non assumendo alcun rilievo l'art. 62 del d.lgs. n. 346 cit., [secondo il quale restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge, essendo la fattispecie disciplinata esclusivamente dall'art. 59, né l'art. 85 del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, da ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con la nuova disposizione. (*Cfr. Cassazione 9 dicembre 2008, n. 28883*) 24

Quanto al merito del fondamento della tesi impositiva, qui ci si limita ad osservare come, sia l'AE, sia la Corte sembrano non aver tenuto nel dovuto conto, oltre che il principio incontestato della assoluta neutralità fiscale di tutte le fattispecie acquisitive e traslative dei titoli del debito pubblico, anche della circostanza che l'imposta in commento, appunto intitolata imposta sulle successioni e donazioni, si fonda su un principio di assoluta coincidenza, sotto il profilo impositivo, delle vicende traslative che ne formano oggetto, siano esse occasionate da successione per causa di morte, siano esse poste in essere per atto tra vivi. In altre parole non si comprende la ragione per la quale, se i titoli cadono in successione debbano essere esenti dall'imposta, mentre invece se formano oggetto di donazione sarebbero soggetti a normale imposizione. Salvo approfondire la questione in altra occasione, qui si può osservare che la tesi impositiva sembra fondarsi su un dato letterale della norma, suscettibile, altresì, in base a una interpretazione sistematica della stessa di portare a conclusioni diametralmente opposte.

In pratica la lettera b) del comma primo dell'art. 59 del T.U.S. (intitolato *Applicazione dell'imposta in misura fissa*) dispone che l'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro *"per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12"*. Il che potrebbe voler dire che i titoli del debito pubblico e i titoli di Stato in genere, poiché non concorrono a formare l'attivo ereditario a norma del citato art. 12, qualora formino oggetto di donazione sono da considerarsi esenti da qualsiasi imposta, quindi anche da quella in misura fissa prevista per le donazioni degli altri beni contemplati dal medesimo art. 59.

In ogni caso, per tornare al tema in oggetto, si deve ritenere che nei casi in cui le donazioni anteriori di titoli del debito pubblico abbiano scontato in sede di atto di trasferimento a titolo gratuito la normale imposizione, le stesse assumono rilevanza ai fini della erosione delle franchigie, sia in relazione alla determinazione della base imponibile di donazioni ulteriori effettuate dal donante nei confronti dello stesso donatario, in base al disposto di cui all'art. 57 del T.U.S., sia in relazione alla successione del donante che si apra a favore di soggetti eredi o legatari che abbiano beneficiato di donazioni fatte in vita dal de-cuius ai sensi dell'art. 8 del T.U.S.

Al contrario qualora le donazioni di titoli del debito pubblico siano state effettuate anteriormente alla modifica all'art. 59 del T.U.S., vale a dire prima del 20 giugno 1996, in epoca cioè in cui si applicava in ogni caso l'imposta in misura fissa, tali donazioni per il combinato disposto dell'art. 8, co. 4 e dell'art. 57, co. 1 del T.U.S. devono intendersi espressamente escluse, ai fini dell'applicazione delle franchigie, dal meccanismo di maggiorazione del valore dei beni caduti in successione o che formino oggetto di donazioni ulteriori.

In tal senso l'AE che, con riferimento a due atti di donazione, l'uno in denaro contante stipulato nell'ottobre 1996 e l'altro in titoli di Stato stipulato nel marzo del 1994, conclude affermando che nel caso in questione non può operare il principio del coacervo, perché l'atto di donazione stipulato nel 1994 (quindi anteriormente al 20 25

giugno 1996) era stato registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa. (*Cfr. Risoluzione 23 aprile 1997, n.82/E*)

Conseguentemente si può ritenere che alle donazioni di titoli del debito pubblico e di titoli di Stato in genere effettuate prima del 20 giugno 1996 non si applichino le disposizioni portate dall'art. 29, co. 1, lett. f) e dall'art.57, co. 2 del T.U.S., che recano l'obbligo di indicare, nella dichiarazione di successione gli estremi delle donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi o legatari e nella donazione quelle fatte anteriormente dal donante al donatario.